



**TRIBUNALE PALMI**  
**SEZIONE CIVILE**  
*Ufficio Esecuzioni immobiliari*

Il giudice,

**premesse che:**

in data 20.1.2018 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche riguardanti il Portale delle Vendite pubbliche,

ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.L. 83/2015, la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche diviene obbligatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp att. c.p.c.,

ai sensi dell'art. 161 quater disp att. c.p.c., la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo,

ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., se la pubblicazione sul portale delle vendite non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione della procedura esecutiva,

ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice,

**ritenuto che:**

per gli avvisi di vendita redatti dopo il 19.2.2018 - ed a prescindere dalla data di conferimento della delega - diviene obbligatoria la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche con le conseguenze previste dal suddetto art. 631 bis c.p.c. per quanto concerne l'estinzione della procedura esecutiva e la responsabilità del delegato ai sensi dell'art. 591 bis ultimo comma c.p.c.,

per consentire la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è necessario attribuire al delegato un fondo spese aggiuntivo che, al fine di evitare eccessivi aggravii, soprattutto per i creditori privati, tenga conto del numero dei lotti in vendita e delle operazioni di vendita delegate ancora da espletare

**attribuisce**

un fondo spese a carico del creditore procedente ed in favore del delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., o delegato parziale al fine di consentire la pubblicazione sul portale delle vendite, così determinato:

euro 200,00 fisso per procedura, oltre euro 100,00 per ogni lotto moltiplicato per il numero di vendite ancora da espletare nell'ambito della delega conferita (esempio: 5 lotti con due tentativi di vendita da esperire. Somma attribuita al delegato: euro 200 + 500 x 2 = 1.200 euro)

**dispone che**

il delegato – decorsi trenta giorni dalla richiesta del fondo spese al creditore procedente - in mancanza di effettiva corresponsione della somma richiesta, avverta via p.e.c. immediatamente tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, al fine di consentire agli stessi di surrogarsi al creditore procedente e corrispondere le somme necessarie nell'ulteriore termine di trenta giorni dalla richiesta, onde evitare gli effetti pregiudizievoli dell'estinzione della procedura;

autorizza l'apertura di un libretto o conto corrente vincolato alla procedura, (autorizzando l'anticipo di somme finalizzate a consentire l'apertura stessa) su cui depositare le somme autorizzando il versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;

**precisa che**

la somma attribuita è finalizzata alla sola pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, mentre la pubblicazione sul quotidiano e sui siti internet, qualora prevista, continuerà ad essere richiesta dal delegato ma fatturata al creditore procedente come per prassi dell'Ufficio;

nel caso di operazioni di vendita espletate direttamente dal giudice dell'esecuzione in mancanza di delega, (con o senza l'ausilio dell'I.V.G. nella qualità di custode), è onere del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo curare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 161 quater disp att. c.p.c.

**autorizza**

il delegato ad effettuare - su richiesta del creditore procedente o dei creditori intervenuti - pubblicità ulteriori, rispetto a quelle previste dall'ordinanza di delega o di vendita, esclusivamente su siti internet autorizzati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 173 ter disp att. c.p.c. nel rispetto della normativa a tutela della privacy;

dispone che copia del presente provvedimento - che costituisce provvedimento generale di organizzazione vincolante - per tutte le procedure:

- venga inserito nel fascicolo telematico di ogni procedura per la quale è stata disposta la delega delle operazioni di vendita;
- sia dato avviso ai professionisti delegati e all'IVG a mezzo di mailing list;
- sia inserito nel sito del Tribunale di Palmi

Palmi, 20.2.2018

TRIBUNALE DI PALMI

20-02-2018

Mario Assante  
Autore

il giudice  
dott. Mario Cecchini

